



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale
Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale
Settore degli appalti e contratti

Prot. n. 47345
Class.II.5.3

Cagliari, 24.11.2016

Domus Srl (capogruppo)

Oggetto: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi alle Opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del porto di CALASETTA. Procedura aperta ai sensi degli articoli 60, 95, comma 3, lett. b) e 157, comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Importo stimato onorari a base d'asta € 468.810,15 (CUP E76J13000430001 - CIG 678592741C). Bando di gara 16/2016. Gara del 06.10.2016. Domus Srl (mandatario). Istanza di riammissione del 15.11.2016. Riscontro e conferma esclusione.

Si comunica che la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione 41393/1314/DG/LLPP del 19.10.2016, nella seduta riservata del 22.11.2016, esaminati i rilievi esposti da codesto Operatore nella istanza di riammissione alla gara in oggetto, acquisita in data 15.11.2016 (prot. E n. 45660/SCO), ha ritenuto di confermare l'esclusione, disposta in data 14.11.2016, come da Verbale seduta pubblica n. 2, in pari data, per le motivazioni di seguito espresse.

Il Disciplinare di gara, all'articolo 8.4, recante "*Sottoscrizione delle dichiarazioni di offerta*" prevede che le "*Le Schede e le Relazioni costituenti offerta tecnica (Articolo 8.2 – BUSTA "A") nonché la dichiarazione di offerta economica / tempo e relativi elaborati e attestazioni (art. 8.3. – BUSTA "B"), a pena di esclusione devono essere sottoscritte..*" nel caso di studi associati "*..da tutti componenti dello Studio associato*".

La ratio di tale disposizione, per la cui violazione la *lex specialis* commina espressamente la sanzione dell'esclusione, risiede nella peculiare natura giuridica dello studio associato, ben riassunto dalla massima giurisprudenziale che di seguito si riporta: "*E' vero che lo studio professionale associato, benchè privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale
Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale
Settore degli appalti e contratti

economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza. Resta fermo, tuttavia, che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso. La partecipazione ad una selezione di uno studio associato comporta, pertanto, la sottoscrizione dell'istanza e delle offerte tecnica ed economica da parte di tutti i singoli professionisti " (Cfr. tra le altre T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, sent. n. 347 del 14/07/2011; T.A.R. Sardegna, sez. I, sent. n. 359 del 2013).

Sul punto, la stessa Autorità di vigilanza, nel parere n. 106 del 2007, ripreso anche dalla giurisprudenza sopra citata, ha evidenziato che: *"Nelle associazioni di professionisti, il rapporto che intercorre tra i liberi professionisti non è di tipo societario: non si ha mai esercizio in comune di una attività professionale ma semplice collegamento funzionale di attività che restano a tutti gli effetti individuali. Nell'esercizio collettivo della professione intellettuale ciascun professionista è titolare dell'attività espletata che non può essere imputata a soggetto diverso".*

Nella richiesta di riesame, inoltre, la Domus Srl sostiene che la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte di tutti i componenti dello Studio Associato non costituirebbe *"irregolarità essenziale non sanabile"* ai sensi dell'art.83, comma 9 del suddetto Decreto, in quanto l'offerta sarebbe stata sottoscritta dagli "amministratori" dello Studio Elb Ingegneri Associati. Tale conclusione, tuttavia, non appare condivisibile da questa Stazione Appaltante alla luce della sopra individuata natura dello "studio associato", che costituisce una modalità di organizzazione dell'attività professionale, la cui titolarità rimane tuttavia in capo a ciascun professionista, che ne è individualmente responsabile, senza che tale attività possa essere imputata ad un soggetto diverso. Considerato che lo Studio Associato Elb ha deciso di partecipare alla gara nella sua veste di Studio professionale, avrebbe pertanto dovuto osservare le prescrizioni previste dalla *lex specialis*, che imponeva a pena di esclusione la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i componenti dello Studio Associato.

Al tempo stesso non si ritiene si possa invocare la previsione di cui all'art.83, comma 8 del D.Lgs 50/2016, in base al quale *"I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale
Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale
Settore degli appalti e contratti

vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle". Come ribadito dalla giurisprudenza consolidata, infatti, la sottoscrizione dell'offerta di gara si configura, come "lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento" e "serve a rendere nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta" (Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2011 n. 528; 7 novembre 2008 n. 5547). Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico" (TAR Milano, 04.08.2015 n. 1884).

Il Direttore del Servizio

Ing. Alberto Piras